

REDDITO IMPRESA E IRAP

Saldo e acconto Irap non dovuto per gli enti non commerciali

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 24 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, **la non debenza del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto in relazione al periodo d'imposta 2020.**

Sotto il **profilo soggettivo** la disposizione interessa:

- i soggetti che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**;

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000 euro.**

Il suddetto limite deve essere verificato con riferimento:

- **ai ricavi caratteristici** ex [articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#) per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- **ai compensi** ex [articolo 54, comma 1, Tuir](#) in relazione agli esercenti arti e professioni.

Lo stesso [articolo 24 D.L. 34/2020](#) prevede, inoltre, delle esclusioni **sulla base dell'attività esercitata dai contribuenti** ed in particolare, stabilisce che sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione:

- le imprese che esercitano attività assicurativa;
- le amministrazioni pubbliche;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazione ex [articolo 162-bis del Tuir](#).

Tra i soggetti esclusi non figurano **gli enti non commerciali** che conseguentemente **rientrano tra i destinatari dell'agevolazione in commento**, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 25/E/2020](#) quesito 1.1.

Tale soluzione, assolutamente condivisibile a parere di chi scrive, si fonda sul principio secondo cui **le norme agevolative sono interpretate in senso letterale** e, nel caso specifico, gli **enti non commerciali** non sono espressamente richiamati tra i soggetti esclusi, tant'è che la stessa Amministrazione finanziaria afferma che le *“disposizioni introdotte con l'articolo 24 hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati”*.

Pertanto, in assenza di una espressa **esclusione normativa**, operata per altre categorie di soggetti, la disciplina ex [articolo 24 D.L. 34/2020](#) si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, **sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale**.

Tuttavia, sono da operare dei distinguo, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la citata circolare.

Nel documento di prassi è stato chiarito che, **in relazione all'attività commerciale esercitata**, l'ente deve determinare l'Irap con il **metodo “commerciale”** ([articolo 10, comma 2](#), o [articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#)) e può usufruire dell'**esonero dal versamento del saldo dell'Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 e della **prima rata dell'acconto dovuto per la medesima imposta** in relazione al periodo d'imposta 2020, al verificarsi delle condizioni (relative al limite di ricavi conseguiti) previste dal richiamato articolo 24 per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

In relazione all'attività di tipo non commerciale (svolta in via esclusiva e/o prevalente), le previsioni recate dalla disposizione in esame trovano applicazione con riferimento all'Irap determinata dall'ente con il metodo “retributivo” ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 446/1997](#).

In tal caso, relativamente **all'attività non commerciale svolta**, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che **l'applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un'attività di impresa o l'esercizio di arti e professioni**.

Sempre nel richiamato documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che quanto sopra visto non vale per gli **enti non commerciali pubblici** che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'[articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997](#) ; in tale caso, infatti, per espressa previsione normativa tali soggetti sono esclusi dalla fruizione dell'agevolazione prevista dall'[articolo 24 del Decreto Rilancio](#).

Si propone il seguente prospetto di riepilogo.

Enti non commerciali pubblici

**Agevolazione ex
articolo 24 del
Decreto Rilancio**

NON FRUIBILE, in quanto determinano la base imponibile ai sensi dell'**articolo 10-bis D.Lgs. 446/1997** e quindi espressamente esclusi.

Enti non commerciali privati

Attività commerciale

FRUIBILE, l'unico limite di cui l'ente deve avere riguardo è quello relativo ai **ricavi** conseguiti nel periodo d'imposta precedente che **non devono superare euro 250.000.000.**

**Attività non
commerciale**

FRUIBILE, in questa ipotesi non vi sono limiti da rispettare in quanto l'ente determina la base imponibile con il **metodo retributivo.**